

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

di cui all'art. 45, allegato I.10 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 e allegato I.10 del D.Lgs. n. 36/2023 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77) come modificato dal D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (correttivo appalti) e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento, il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. n. 36/2023 e modificato dal D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, viene menzionato come "Codice".

CAPO I **Principi generali**

Art. 1

Destinazione degli incentivi alle funzioni tecniche

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal personale dell'Ente - specificate nell'allegato I.10 del Codice - a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento.
2. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 8, per una quota del 20% – ad esclusione dei casi di risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
3. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui all'art. 45 c. 4 secondo periodo del Codice è aumentato del 15 per cento.
4. L'ammontare delle risorse finanziarie per l'incentivo alle funzioni tecniche di cui al comma 1 è previsto nel Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica o, qualora mancante, nel successivo livello di Progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'allegato I.7, art. 31 del Codice.
5. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto o nella determinazione di approvazione della perizia.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% dell'incentivo di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività del personale dell'Ente che svolge funzioni tecniche individuate dall'allegato I.10 del Codice.
2. Sono destinatari dell'incentivo alle funzioni tecniche i seguenti soggetti:
 - a) il personale al quale sono state formalmente affidate funzioni tecniche inerenti l'attività di programmazione della spesa per investimenti, ai sensi dell'art. 37 del Codice;
 - b) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile unico del progetto nonché di collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento), ai sensi dell'art. 15 del Codice;
 - c) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto esecutivo, ai sensi degli artt. 37 c. 2 e 41 c. 6 e 8 del Codice;
 - d) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 81/2008;

- e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di verifica del progetto ai fini della sua validazione, ai sensi dell'art. 42 del Codice;
- f) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di predisposizione dei documenti di gara anche per conto di altri enti;
- g) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, nonché di ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere) e di collaborazione al direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 114 del Codice;
- h) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs 81/2008;
- i) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo/certificazione di regolare esecuzione ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario, ai sensi dell'art. 116 del Codice;
- j) il personale tecnico-amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- k) il personale incaricato al coordinamento dei flussi informativi degli interventi.

Art. 3

Costituzione gruppo di lavoro

1. L'Ente, in relazione alla propria organizzazione, individua tramite i propri dirigenti competenti, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei soggetti, appartenenti al personale dell'ente, assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
2. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
3. Al fine di valorizzare la professionalità del personale dell'Ente, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
4. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
5. I soggetti, appartenenti al personale dell'ente, indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
6. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare ed attestare, nel provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dal personale dell'Ente coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III e evidenziata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascun lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 21.

Art. 5

Modulazione dell'incentivo

1. La quota di incentivo alle funzioni tecniche di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

Art. 6
Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Non incrementano l'incentivo alle funzioni tecniche:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori in amministrazione diretta;
 - c) i lavori, le forniture e i servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56 del D.Lgs. medesimo.

Art. 7
Rapporti con altri Enti

1. Presso la Provincia di Cuneo è istituita la Stazione Unica Appaltante (SUA), a cui i comuni, enti, ecc. aderiscono tramite apposita convenzione.
2. La SUA cura la gestione diretta delle procedure di affidamento come meglio precisato nella convenzione di adesione alla SUA.
3. Ai sensi dell'art. 42, comma 8, del D.Lgs n. 36/2023, i comuni ed altri enti convenzionati con la SUA, su richiesta di quest'ultima, mettono a disposizione una somma non superiore al 25% dell'incentivo de quo presente nel quadro economico delle gare gestite. Detta percentuale viene definita nell'ambito della convenzione triennale di adesione alla SUA.
4. L'incentivo è riconosciuto e ripartito tra il personale assegnato con atto dirigenziale di natura organizzativa.
5. Nel caso di interventi non inseriti negli atti di programmazione della Provincia, subordinatamente alla sottoscrizione di specifici atti convenzionali con altri Enti, è riconosciuta la corresponsione dell'incentivo al personale dell'Ente per lo svolgimento delle attività previste di cui all'allegato I.10 e dovranno essere liquidate con le modalità ed i criteri previsti dal presente Regolamento.
6. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, su proposta del Responsabile Unico del Progetto o, se esterno, del dirigente stesso.

Art. 8
Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 2, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo della singola unità di personale di cui all'art. 24, c. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 24;
 - fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 del presente regolamento, la quota parte di prestazioni non svolte da personale proprio dell'Amministrazione in quanto affidate a personale esterno all'Ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II INCENTIVO PER LAVORI

Art. 9

Graduazione dell'incentivo

1. In conformità alle previsioni di cui all'art. 45 comma 2 del Codice, la percentuale massima di cui all'art. 1 comma 1 del presente Regolamento è graduata in ragione dell'entità dei lavori, con riferimento all'importo a base di gara, come segue:

Fasce di importo	Percentuale
Da 40.000 € a 500.000,00 €	2%
Da 500.001,00 € a 1.500.000,00 €	1,9%
Da 1.500.001,00 € a 3.000.000,00 €	1,8%
Da 3.000.001,00 € a 5.000.000,00 €	1,7%
Da 5.000.001,00 € a 10.000.000,00 €	1,6%
Da 10.000.001,00 € a 15.000.000,00 €	1,5%
Oltre 15.000.000,00 €	1,4%

Art. 10

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, nel caso in cui comportino un incremento dell'importo a base di gara; l'incentivo è calcolato sull'incremento dell'importo a base di gara rispetto all'importo originario. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.
2. Nel caso in cui i lavori, servizi, forniture non dovessero essere completati per effetto di intervenute risoluzioni del contratto, l'incentivo per le fasi del procedimento non completate è calcolato sul minore importo dei lavori, servizi, forniture effettivamente eseguiti.
3. Il presente articolo vale anche per le forniture e servizi di cui al capo III del presente regolamento.

Art. 11

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Fase del procedimento	Quota	Attività specifica	Percentuale
Programmazione degli interventi	8%	Redazione ed aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici	4%
		Preventivazione della spesa per investimenti	4%
Progettazione e Verifica degli interventi	23%	Progettazione (compreso C.S.P.) e supporto, gestione dei flussi informativi	20%
		Verifica dei Progetti	3%
Fase di affidamento	5%	Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito, documentazione a corredo)	5%
Fase di esecuzione	46%	Attività di predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	4%

		Direzione dei lavori, ufficio di direzione lavori (compreso C.S.E.) e supporto, gestione dei flussi informativi	37%
		Assistenza al collaudo, collaudo/certificato di regolare esecuzione, collaudo statico ove necessario	5%
Responsabilità del procedimento/ progetto	18%	Attività elencate all'art. 15 del Codice o previste dalle disposizioni di legge	18%

2. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori sia svolta dal direttore operativo, ad esso compete una quota pari al 5% della percentuale prevista per la direzione lavori.
3. Qualora le seguenti funzioni vengano svolte da soggetti esterni, la quota relativa verrà detratta dal fondo incentivante:
 - progettazione e verifica- 2 %;
 - supporto esterno nella fase di gestione della gara – 2,5%
 - ufficio direzione lavori - 2%;
 - coordinamento della sicurezza in fase esecutiva – 5%;
 - collaudo statico delle opere – 2%
4. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO III

INCENTIVO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

Art. 12

Graduazione dell'incentivo

1. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione e pertanto nel caso di contratti avente a oggetto servizi e forniture di particolare importanza - come disciplinati dall'art. 32 c. 2 e 3 dell'allegato II.14 del Codice.
2. In conformità alle previsioni di cui all'art. 45 comma 2 del Codice, la percentuale massima di cui all'art. 1 comma 1 del presente Regolamento, è graduata in ragione dell'entità dei servizi/forniture, con riferimento all'importo a base di gara, come segue:

Fasce di importo	Percentuale
Da 40.000 € a 1.000.000,00 €	1%
Da 1.000.001,00 € a 5.000.000,00 €	0,8%
Oltre 5.000.001,00 €	0,6%

Art. 13

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Fase del procedimento	Quota	Attività specifica	Percentuale
Programmazione	5%	redazione ed aggiornamento del programma biennale degli acquisti e dei servizi	5%
Progettazione	10%	redazione ai sensi dell'art. 41 comma 12 e dell'allegato I.7 del Codice	10%
Fase di affidamento	25%	redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito, documentazione a corredo)	25%
Fase di esecuzione	45%	attività di predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	7%
		direzione della esecuzione dei contratti pubblici	33%
		Verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione della fornitura/servizio	5%
Responsabilità del procedimento	15%	attività elencate all'art. 15 del Codice o previste dalle disposizioni di legge	15%

2. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO IV NORME COMUNI

Art. 14

Esclusioni del personale dalla ripartizione dell'incentivo.

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, penultimo periodo, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale dell'Ente, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente, sono destinate ai fini di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 45 del Codice.

Art. 15

Disciplina relativa ai contratti misti

1. In caso di contratti misti, le risorse da destinare al fondo di cui all'art. 1 comma 1 del presente Regolamento sono quantificate secondo i criteri di cui agli art. 9 e 12 del Regolamento stesso, facendo riferimento agli importi indicati a base di gara distintamente per i lavori, i servizi e le forniture. In difetto di indicazione distinta, il contratto si qualifica secondo l'oggetto principale ai sensi del Codice.

Art. 16

Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 45 del Codice.

Art. 17

Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella riportata in coda al presente articolo.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% del tempo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	40%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	60%

Art. 18
Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Presidente e al Segretario Provinciale per quanto di rispettiva competenza.

Art. 19
Attività articolate e singole

1. Qualora un'attività venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno, fermo restando quanto indicato per il personale dirigenziale dal successivo art. 23, commi 4 e 5.
2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 20
Sostituzione di un soggetto addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un soggetto addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente.

Art. 21
Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.
2. Il riconoscimento dell'incentivo e la relativa liquidazione avviene al raggiungimento delle seguenti fasi:

Fase del procedimento	Maturazione del compenso	Quota percentuale	Liquidazione del compenso	Quota percentuale
Programmazione	Contratto di affidamento del lavoro/servizio/fornitura	100% della relativa quota	Approvazione del certificato di collaudo – di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture	0% della relativa quota
Progettazione		100% della relativa quota		0% della relativa quota
Fase di affidamento		100% della relativa quota		0% della relativa quota
Fase di esecuzione		0% della relativa quota		100% della relativa quota
Responsabilità del procedimento		30% della relativa quota		70% della relativa quota

Per le seguenti tipologie di appalti

- Lavori di importo a base di gara superiore ad € 1.000.000,00;
- Servizi/Forniture a base di gara superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Codice o comunque per contratti pluriennali

è prevista la liquidazione del compenso al raggiungimento della seguente ulteriore fase del procedimento:

Fase del procedimento	Liquidazione del compenso	Quota percentuale
> 1 MIL Lavori: Fase di esecuzione	al raggiungimento di almeno il 50% dei lavori affidati	50% della relativa quota
> soglia comunitaria Servizi/Forniture: Fase di esecuzione	al raggiungimento di almeno il 50% del servizio/fornitura affidata	50% della relativa quota
Contratti pluriennali Servizi/Fornitura: Fase di esecuzione	Cadenza annuale	% relativa all'annualità

3. Qualora l'Amministrazione non intenda più eseguire l'intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione del contratto, si procede alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale intervenuto per le attività effettivamente svolte e completate.
4. Nessun incentivo è riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato per cause imputabili al personale tecnico incaricato delle attività di cui agli artt. precedenti.

Art. 22

Conclusione di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - a) per la programmazione della spesa con l'emanazione del relativo provvedimento;
 - b) per la progettazione con l'emanazione del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo;
 - c) per la verifica dei progetti, con l'invio al R.U.P. della relazione finale di verifica;
 - d) per le procedure di affidamento, con il perfezionamento del contratto di affidamento;
 - e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
 - f) per la direzione dell'esecuzione, con l'emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni;
 - g) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato;
 - h) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale o del certificato di regolare esecuzione; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione.

Art. 23

Attività del personale dirigenziale

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui il dirigente della struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" di cui al precedente art. 3, sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
3. L'individuazione del dirigente di cui al precedente comma e l'assegnazione allo stesso delle attività incentivabili, è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, Tuel, così come gli atti conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi 4 e 5.
4. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente di cui al secondo comma, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati da diverso dirigente o dal Segretario, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, tenuto conto delle schede di cui al successivo art. 18.
5. La liquidazione del compenso al dirigente di cui al secondo comma, è effettuata da diverso dirigente competente o dal Segretario, secondo le modalità stabilite dall'art. 24.

Art. 24
Liquidazione – limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo soggetto appartenente al personale dell'Ente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal soggetto stesso. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente, le relative eccedenze - non corrispondibili al soggetto appartenente al personale dell'Ente neppure negli anni successivi - incrementano le risorse di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

CAPO V
Disposizioni transitorie e finali

Art. 25

Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Il presente regolamento trova applicazione per tutte gli interventi appaltati dopo la data del 1° luglio 2023, eccetto per gli interventi in deroga fino al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 225 del Codice.
2. Nell'ambito degli interventi per i quali trova applicazione il presente Regolamento, si distinguono altresì le seguenti fattispecie:
 - Attività tecniche svolte tra il 1° luglio 2023 e 31 dicembre 2024 per interventi non finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per le quali il personale con qualifica dirigenziale a tal data non è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo;
 - Attività tecniche svolte tra il 1° luglio 2023 e 31 dicembre 2024 per interventi finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per le quali il personale con qualifica dirigenziale a tal data è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo;
 - Attività tecniche svolte dopo il 31 dicembre 2024, per le quali il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo, ai sensi dell'art. 23 del presente Regolamento.